RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-121/86 *

I — Antefatti e procedimento

A — *Antefatti della controversia*

Nel giugno 1982 le ricorrenti, la cui produzione complessiva rappresentava all'epoca l'intera produzione comunitaria di magnesite naturale calcinata a morte, presentavano alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1), una denuncia relativa alle pratiche di dumping di cui sarebbero oggetto le importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord.

La Commissione, ritenendo che tale denuncia fosse tale da contenere gli elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio ad esso relativo, pubblicava nella Gazzetta ufficiale del 29 giugno 1982 l'avviso di apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte, rientrante nella posizione EX 25.19-51 del codice Nimexe e originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord (GU C 162, pag. 3, e C 192, pag. 7) e apriva l'inchiesta all'uopo prescritta.

L'inchiesta preliminare della Commissione si riferiva al periodo dal 1° luglio 1981 al 31 giugno 1982 e si limitava alla magnesite naturale calcinata a morte con un tenore di MgO compreso tra l'85 e il 92%. Con essa si accertava la similarità dei prodotti comunitari ed i prodotti importati e si evidenziava l'esistenza di una pratica di dumping il cui margine medio, vale a dire la differenza media tra i prezzi all'esportazione nella Comunità e il valore normale del prodotto considerato, raggiungeva il 114% circa per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e l'85% circa per i prodotti originari della Corea del Nord. Dato che i paesi di cui si tratta non hanno un'economia di mercato, il valore normale veniva calcolato in base al prezzo dei prodotti fabbricati in Spagna ed immessi nel mercato spagnolo.

Circa l'esistenza di un pregiudizio causato dalle importazioni effettuate in dumping, le informazioni raccolte dalla Commissione dimostrano, in particolare, una sostanziale diminuzione della quota di mercato dei produttori greci di magnesite naturale calcinata a morte nella Comunità e un aumento corrispondente della quota di mercato dei prodotti cinesi e coreani del nord, una contrazione delle vendite comunitarie del 47% ed una riduzione dell'utilizzazione media delle capacità di produzione pari al 54% nel 1979 ed al 22% nel 1981.

La Commissione, ritenendo che questi dati evidenziassero l'esistenza di un pregiudizio, esaminava altresì se detto pregiudizio derivasse da altri fattori, quali la contrazione

* Lingua processuale: il greco.

del consumo nella Comunità, e concludeva nel senso che gli effetti delle importazioni in dumping di magnesite naturale calcinata a morte originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord dovevano essere considerati l'unica causa di un grave pregiudizio per l'industria comunitaria di cui trattasi.

Onde evitare che nel prosieguo dell'inchiesta venisse arrecato un nuovo pregiudizio, la Commissione emanava, di conseguenza, il 22 dicembre 1982, il regolamento n. 3542/82, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte contenente un tenore di MgO compreso tra l'85 ed il 92% e originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord (GU L 371, pag. 25). L'importo di tale dazio, in vigore per un periodo di quattro mesi decorrente dal 1° gennaio 1983, corrispondeva alla differenza tra 169 ecu ed il prezzo netto per tonnellata franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato. Detto importo era inferiore ai margini di dumping provvisoriamente accertati, ma sufficiente, secondo la Commissione, a eliminare il pregiudizio arrecato ai produttori comunitari.

Il suddetto dazio antidumping provvisorio veniva prorogato con il regolamento del Consiglio 25 aprile 1983, n. 991/83 (GU L 110, pag. 27) per un periodo di due mesi decorrente dal 1° maggio 1983.

Dopo aver istituito il dazio provvisorio, la Commissione nominava due esperti allo scopo di esaminare la comparabilità dei prodotti in questione originari della Cina, della Corea del Nord, della Spagna e della Grecia, nonché l'asserito vantaggio naturale eccezionale in materia di concorrenza, che i fabbricanti cinesi pretendevano di avere rispetto ai produttori spagnoli di magnesite naturale, i cui prezzi erano stati presi in considerazione dalla Commissione allo scopo di fissare il valore normale. Tale procedura eccezionale veniva decisa in considerazione dell'importanza primordiale di tale problema e segnatamente in considerazione delle opinioni assolutamente contrastanti delle parti, delle differenti qualità dei prodotti, delle numerose applicazioni e della natura altamente tecnica degli stessi.

Circa la comparabilità dei prodotti, la Commissione giungeva alla conclusione, sulla base del complesso delle informazioni disponibili e nonostante i pareri contrastanti degli esperti, che le magnesiti naturali calcinate a morte, di un tenore di MgO compreso tra l'85 e il 92%, originarie della Cina, della Corea del Nord, della Spagna e della Grecia, potevano essere considerate come « prodotti simili » ai sensi dell'art. 2, n. 12, del regolamento n. 3017/79, precitato, dal momento che esse presentano caratteristiche tra loro così strettamente analoghe da poter essere utilizzate per tutte le applicazioni esistenti.

Quanto all'asserita esistenza di un notevole vantaggio naturale del quale beneficierebbero i fabbricanti cinesi, derivante dalla purezza del loro prodotto, la Commissione concludeva, seguendo le relazioni degli esperti, che anche se tale vantaggio esistesse realmente e non fosse controbilanciato da corrispondenti svantaggi, esso non potrebbe essere preso in considerazione per determinare il valore normale ove gli stessi elementi vengano presi in considerazione in un paese a economia di mercato, cioè la Spagna, per calcolare il valore normale; di conseguenza, essa respingeva la correzione del margine di dumping mirante a tener conto dell'asserito vantaggio naturale eccezionale in materia di concorrenza.

Quanto al pregiudizio, la Commissione modificava le sue conclusioni provvisorie, constatando un aumento del 15% delle importazioni tra il 1979 e il 1980, una contrazione del 3% nel 1981 e un nuovo aumento del 17% nel 1982 nonché un aumento della quota di mercato dei prodotti importati dalla Cina e dalla Corea del Nord dal 26% nel 1979 al 37% nel 1982, mentre parallelamente la quota di mercato dell'industria comunitaria si era ridotta dal 48% nel 1978 al 25% nel 1982.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il 9 giugno 1983, la Commissione, valutando la gravità del pregiudizio e l'interesse comunitario, proponeva al Consiglio di emanare un regolamento che istituisse un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte originaria della Cina e della Corea del Nord, il cui importo fosse pari alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato e 152 ecu per gli stessi prodotti con un tenore di MgO compreso tra l'85 e il 90%, e 163 ecu per i prodotti con un tenore di MgO compreso tra il 90 e il 92%.

Il Consiglio, tuttavia, dopo aver particolarmente approfondito la questione della comparabilità dei prodotti di cui è causa, non adottava la decisione di emanare il regolamento proposto dalla Commissione con cui si istituiva un dazio antidumping definitivo e, di conseguenza, i dazi provvisori venivano meno allo scadere del termine del 30 giugno 1983.

Il 19 aprile 1985 le imprese denuncianti trasmettevano alla Commissione nuovi principi di prove relativi ad un dumping e ad un pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di magnesite naturale calcinata a morte. In base a tali informazioni, il 19 giugno 1985 la Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale un avviso relativo al proseguimento dell'inchiesta sulle importazioni cinesi e coreane del Nord (GU C 149, pag. 2), ma stavolta in base al regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), che aveva sostituito il regolamento del Consiglio n. 3017/79.

All'epoca i produttori greci si lamentavano delle sole importazioni cinesi, dato che a parer loro la quota di mercato controllata dai coreani del Nord era diminuita e che i loro prezzi erano aumentati; ciononostante la Commissione rilevava che non le erano state trasmesse informazioni attinenti ad un probabile mutamento totale della strategia di mercato degli importatori della Corea del Nord e, poiché l'inchiesta sugli importatori coreani del Nord era ancora in corso, essa riteneva ugualmente opportuno proseguirla.

I produttori cinesi avevano dichiarato di essere disposti a rispettare un prezzo minimo per trovare una soluzione alla controversia, ma la Commissione non poteva accettare gli impegni proposti dagli esportatori cinesi a causa delle obiezioni sollevate dagli Stati membri. Del resto, essa riteneva che non fosse opportuno, in quel momento, sottoporre al Consiglio una proposta relativa all'accettazione degli impegni e alla chiusura della procedura antidumping.

La Commissione proseguiva pertanto le sue indagini e, a seguito dell'inchiesta effettuata nel corso dell'estate del 1985, dopo aver proceduto a un raffronto dei dati statistici in suo possesso per gli anni dal 1981 al 1984,

rilevava in particolare che le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi interessati si erano ridotte, passando da 82 500 tonnellate nel 1981 a 61 000 tonnellate nel 1984, che la produzione comunitaria era aumentata del 110% durante lo stesso periodo e che la quota di mercato detenuta dai produttori della Comunità era passata dal 15,4% nel 1981 al 19,4% nel 1984, mentre la quota di mercato detenuta dai prodotti originari della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord si era ridotta, passando dal 30,4% nel 1981 al 19,7% nel 1984.

Tali constatazioni inducevano la Commissione a ritenere che l'industria comunitaria non subisse più un grave pregiudizio per cui ha giudicato inutile il proseguimento dell'inchiesta sulla comparabilità del prodotto di cui trattasi o sulla denuncia di dumping e ha sottoposto al Consiglio una proposta di chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord.

Il Consiglio accoglieva tale proposta e, il 6 marzo 1986, in conformità con l'art. 9 del summenzionato regolamento n. 2176/84, adottava la decisione 86/59 con cui veniva chiusa la procedura antidumping relativa alle suddette importazioni, procedura che è oggetto del presente ricorso per annullamento.

B — *Procedimento dinanzi alla Corte*

1. Il presente ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 1986. Esso era originariamente diretto contro il Consiglio e la Commissione.

2. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 1986, le ricorrenti hanno proposto, a norma dell'art. 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, un'istanza di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere un'ingiunzione ai convenuti di produrre tutti i documenti relativi alla decisione 86/59 del Consiglio, da un lato, e ai loro agenti di dichiarare sotto giuramento di non essere in possesso di nessun altro documento, dall'altro.

Con ordinanza del presidente della Corte del 27 giugno 1986, detta istanza è stata respinta e le richiedenti sono state condannate alle spese.

3. Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 15 settembre 1986, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità a norma dell'art. 91, paragrafo 1, del regolamento di procedura, affinché il ricorso sia dichiarato irricevibile nei limiti in cui è diretto contro di essa, emanando la decisione impugnata dal Consiglio.

Con ordinanza 11 marzo 1987, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso nei limiti in cui esso è diretto contro la Commissione ed ha condannato le ricorrenti alle spese relative all'eccezione di irricevibilità.

4. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 1987, le ricorrenti hanno proposto, a norma dell'art. 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, un'istanza di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, in via principale, un'ingiunzione provvisoria alla Commissione di integrare il fascicolo non riservato dell'inchiesta entro il termine massimo del 31 dicembre 1986. In subordine, la domanda delle ricorrenti mira ad ottenere:

— che venga data loro la possibilità di consultare gli atti di causa e di contrastare nuovamente ogni elemento nuovo e sconosciuto che sia addotto;

— che non si tenga conto dei nuovi elementi di cui la Commissione ha preannunciato la presenza nel fascicolo non riservato e che, di conseguenza, vengano presi in considerazione come mezzi di prova solo gli elementi del fascicolo non riservato che sono stati messi a loro disposizione entro il 31 dicembre 1986 e che sono allegati alla loro replica.

Con ordinanza del presidente della Corte del 20 febbraio 1987, l'istanza di provvedimenti urgenti è stata respinta.

5. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passsare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha posto taluni quesiti alle parti, che vi hanno risposto nei termini fissati.

II — Conclusioni delle parti

Le *ricorrenti* chiedono che la Corte voglia annullare la decisione impugnata e condannare il Consiglio alle spese.

Il *Consiglio* delle Comunità europee chiede che la Corte voglia respingere il ricorso in quanto infondato e condannare le ricorrenti alle spese.

III — Mezzi ed argomenti dedotti dalle parti

Le società ricorrenti sostengono, innanzitutto, che esse hanno un interesse legale ad agire, dato che la decisione controversa le riguarda direttamente ed individualmente. Il Consiglio non contesta la ricevibilità del ricorso, nei limiti in cui esso lo riguarda.

Quanto al merito della causa, i mezzi che le ricorrenti deducono a sostegno del loro ricorso, la cui fondatezza è contestata dal Consiglio, sono i seguenti.

A — *Carenza di motivazione*

Le *ricorrenti* sostengono che la decisione controversa non è motivata poiché, da un lato, essa non tiene conto dell'esistenza di un dumping e, dall'altro, essa si limita a basare la sua motivazione unicamente su elementi di raffronto che non provano la mancanza di un pregiudizio, ma soltanto il miglioramento della situazione rispetto a quella precedentemente constatata dalla Commissione. Detto miglioramento viene interamente messo in discussione, a giudizio delle ricorrenti, dall'evoluzione verificatasi nel corso del 1985 e dalla tendenza ancora più sfavorevole per il 1986. Le ricorrenti sostengono inoltre che i dati impiegati dalla Commissione sono inesatti e contrastano sia con le statistiche ufficiali (si citano come esempio quelle della Repubblica federale di Germania per il marzo 1986) che con le decisioni, proposte e constatazioni precedenti della Commissione. In proposito, esse fanno del pari rilevare che la Commissione, non avendo accettato gli impegni proposti dagli esportatori cinesi a causa delle obiezioni sollevate dagli Stati membri, ha palesemente riconosciuto che fino al 1984 fosse esistito un pregiudizio, e persino di considerevole entità.

Il *Consiglio* sostiene che la motivazione della decisione di cui si tratta, che consiste di ben dodici punti, risponde ai requisiti posti dalla Corte in materia di motivazione degli atti delle istituzioni (sentenza 17 settembre 1985, cause riunite 25/84 e 26/84, Ford/Commissione Racc. 1985, pag. 2705). Secondo il Consiglio, le tre condizioni prescritte dall'art. 12 del regolamento n. 2176/84 (in prosieguo: il « regolamento di base »), vale a dire l'accertamento definitivo del dumping, l'esistenza di un pregiudizio e la necessità di agire nell'interesse della Comunità, sono cumulative e devono quindi essere tutte soddisfatte perché possano essere imposti dazi antidumping. Il principale motivo della chiusura del procedimento antidumping, nella fattispecie, è costituito dal fatto che la Commissione, al termine dell'inchiesta da essa condotta, è giunta alla conclusione che le importazioni di magnesite naturale calcinata a morte originaria della Cina e della Corea del Nord non arrecavano più un grave pregiudizio alla produzione comunitaria. A ciò si aggiunga che nel caso in cui esistesse effettivamente una minaccia attuale di pregiudizio da ricondurre a importazioni oggetto di dumping, potrebbe essere presentata, a norma dell'art. 5 del regolamento di base, una nuova denuncia alla Commissione.

B — *Violazione delle forme sostanziali*

Le *ricorrenti* fanno rilevare che le forme procedurali sostanziali prescritte dal regolamento di base sono state violate, in particolare, per il fatto che la decisione controversa non è stata oggetto di discussione né è stata sottoposta al comitato antidumping di cui all'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento. Esse aggiungono che anche se fossero state effettuate consultazioni per iscritto, le forme procedurali sostanziali sarebbero state violate, per il fatto che a norma dell'art. 6, n. 3, del regolamento di base le consultazioni possono aver luogo solo per iscritto unicamente in caso di necessità.

Il *Consiglio*, senza pronunciarsi sul punto se la consultazione del comitato costituisca una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del trattato, conferma che la suddetta consultazione ha avuto luogo per iscritto e fa rilevare che il comitato ha una natura meramente consultiva. Circa l'uso della procedura scritta per la consultazione del comitato, il Consiglio osserva che non vi è stata una richiesta di consultazione orale come quella contemplata all'art. 6, n. 3, del regolamento di base.

All'udienza pubblica del 16 maggio 1989, le ricorrenti hanno rinunciato al mezzo relativo alle consultazioni del comitato antidumping.

C — *La violazione delle norme giuridiche contenute nel regolamento di base*

1. Le *ricorrenti* sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo esplicito ad essa incombente in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento di base, secondo cui l'inchiesta relativa al dumping deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura, visto che la Commissione ha aperto la procedura il 19 giugno 1985 e si è limitata ai soli risultati del 1984, senza prendere affatto in considerazione i dati relativi al 1985, che sono determinanti in quanto comprovano l'esistenza di un gravissimo pregiudizio relativo a tale anno nonché il pericolo di un pregiudizio ancora maggiore.

In proposito, il *Consiglio* assume che le ricorrenti confondono il periodo di riferimento relativo all'esistenza di un dumping e

il periodo che riguarda l'inchiesta relativa alla valutazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa dell'esistenza del dumping. Poiché il regolamento di base non esige affatto che il periodo relativo alla valutazione del pregiudizio sia limitato al periodo di riferimento relativo al dumping, la Commissione ha come prassi quella di svolgere l'inchiesta relativa al pregiudizio su un periodo di diversi anni.

2. Secondo le *ricorrenti*, tuttavia, la circostanza che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento di base non menzioni l'inchiesta sul pregiudizio non significa affatto che il periodo di sei mesi, precedente all'apertura della procedura, non possa essere applicato all'inchiesta sul pregiudizio. Detto articolo non menziona espressamente il pregiudizio dal momento che l'inchiesta su di esso può riguardare non soltanto il suddetto periodo ma al contempo anche un periodo più lungo di quello di sei mesi. In ogni caso, avuto riguardo alla prassi anteriore della Commissione e ai formulari inviati agli interessati, nei quali si chiedeva di fornire elementi riguardanti un periodo di cinque anni, la decisione controversa è illegittima in quanto essa ha preso in considerazione soltanto gli elementi relativi al periodo dal 1981 al 1984 ed ha violato il principio dell'esame parallelo del dumping e del pregiudizio, che costituisce un principio fondamentale non solo di diritto comunitario, ma anche del GATT.

Il *Consiglio* osserva al riguardo che il requisito dell'esame parallelo dell'esistenza del dumping e del pregiudizio è stato introdotto dal codice antidumping del 1968 e che tale disciplina riguardava principalmente gli Stati Uniti in quanto la normativa americana contemplava all'epoca la possibilità di imporre una garanzia bancaria all'importazione di prodotti che fossero apparentemente oggetto di dumping ancor prima di aver accertato l'esistenza del pregiudizio, ma che detta possibilità non esiste nel diritto comunitario.

3. Le *ricorrenti* sostengono inoltre che, a norma dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base, la procedura antidumping di cui trattasi avrebbe dovuto essere conclusa in qualsiasi modo nel giugno 1983, come era stato proposto dalla Commissione al Consiglio, e riaperta vuoi d'ufficio, vuoi su domanda degli interessati, vuoi in ogni caso su ordine del Consiglio. Secondo le ricorrenti, anche se l'espressione « di norma » contenuta in questa disposizione non significa una durata esatta di un anno, una procedura che resta aperta per quattro anni e mezzo è incompatibile non solo con l'art. 7, n. 9, del suddetto regolamento, ma anche con i principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di soluzione delle controversie entro un termine congruo.

A parere del *Consiglio*, il fatto che la procedura non sia stata conclusa « in un qualsiasi modo » nel 1983 non può essere fatto valere contro una decisione successiva che chiude la procedura, come la decisione impugnata. Il Consiglio fa altresì rilevare che la complessità della questione rendeva di fatto necessaria una procedura lunga, la qual cosa non è in contrasto con il regolamento di base, ai sensi del quale la durata di un anno costituisce soltanto la durata normale della procedura.

4. Infine, le *ricorrenti* contestano il fatto che, nonostante la loro nuova domanda intesa alla riapertura della procedura nel 1985 e riguardante la sola Repubblica popolare cinese, la Commissione abbia preferito proseguire la procedura pendente per ciò che riguarda la Cina e la Corea del Nord congiuntamente, cercando di tener conto dei dati di quest'ultimo paese, in modo tale da

far apparire migliore la situazione degli importatori e poter chiudere la procedura.

Il *Consiglio* tuttavia ricorda che la procedura aperta nel 1982 e riguardante la Corea del Nord non era ancora stata chiusa ed era pertanto naturale che le importazioni di questo paese fossero prese in considerazione ai fini della determinazione dell'eventuale pregiudizio. Inoltre, le importazioni in provenienza dalla Cina avevano subito tra il 1981 e il 1984 una riduzione più considerevole di quella delle importazioni in provenienza dalla Corea del Nord.

D — *Sviamento di potere*

Le *ricorrenti* sostengono che la decisione controversa è stata adottata con sviamento di potere in quanto sono stati violati i limiti estremi del potere discrezionale della Commissione mediante un uso delle disposizioni del regolamento di base in modo illegittimo e contrario alla finalità perseguita dalla norma comunitaria. La Commissione ha infatti lasciato la questione in sospeso per quasi cinque anni, contravvenendo alla lettera e allo spirito del regolamento, allo scopo di trovare pretesti adatti per chiudere la procedura. Del resto, dalla procedura precedente all'adozione della decisione emerge che la Commissione, in proposito, ha « mercanteggiato » con gli interessati (punti da 7 a 9 della domanda). Nella replica, le ricorrenti deducono altresì uno sviamento di potere da parte del Consiglio, derivante dall'essere intervenuto nell'esame del merito della questione e della comparabilità dei prodotti nel giugno 1983, in contrasto con le finalità perseguite dalla norma comunitaria.

Il *Consiglio* fa rilevare, nel suo controricorso, che l'insieme degli argomenti addotti nel ricorso a sostegno di tale mezzo è privo di qualsiasi prova e fa riferimento ad atti della Commissione. Quanto allo sviamento di potere commesso dal Consiglio, nella controreplica quest'ultimo fa valere l'art. 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ai cui sensi è vietata la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa con la conseguenza che anche tale mezzo deve essere respinto.

E — *Argomenti addotti sulla base dei dati contenuti nei fascicoli non riservati della Commissione e risposta della Commissione nella sua controreplica nella causa C-122/86*

Nella loro replica, le *ricorrenti* affermano di esser venute a conoscenza, alla fine di dicembre del 1986, di taluni dati contenuti nei fascicoli non riservati della Commissione che confermano i loro mezzi di ricorso. Tali dati consentono, secondo le società richiedenti, di trarre le seguenti conclusioni:

a) innanzitutto, le ricorrenti fanno rilevare che non esistono dati relativi alle importazioni di magnesite naturale in provenienza dalla Corea del Nord a partire dal 1982 e relativi alle importazioni dello stesso prodotto in provenienza dalla Cina a partire dal secondo semestre del 1983, o quanto meno che i fascicoli non riservati della Commissione non contengono i formulari relativi a tali dati. Ove tali dati fossero stati forniti in seguito al deposito della replica, le ricorrenti chiedono alla Corte di non tenerne conto, in considerazione della violazione del principio di uguaglianza delle difese delle parti;

b) le ricorrenti fanno altresì valere che esistono forti divergenze tra le cifre menzionate nei vari documenti delle istituzioni co-

munitarie. A tal proposito, esse sottolineano che nel regolamento della Commissione n. 3542/82, le importazioni complessive di magnesite originaria della Cina sono ammontate a 61 949 tonnellate per il 1981, mentre secondo un documento di lavoro della Commissione del 13 novembre 1985 tali importazioni sono state stimate per lo stesso anno a sole 54 949 tonnellate. Inoltre, il raffronto tra il regolamento della Commissione n. 3542/82 e la decisione del Consiglio 86/59 mette in evidenza una considerevole differenza circa la quota di mercato detenuta dai produttori della Comunità nel 1981;

c) le ricorrenti assumono inoltre che la constatazione relativa alla redditività dei produttori della Comunità, contenuta nella decisione 86/59, non è motivata e, a sostegno della loro asserzione, esse citano le cifre del regolamento n. 3542/82;

d) le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha commesso un errore di calcolo, omettendo di tener conto dei quantitativi di magnesite in provenienza dalla Corea del Nord e misuranti da 0 a 3 mm;

e) le ricorrenti fanno altresì valere che la Commissione ha utilizzato, per calcolare la quota di mercato corrispondente alle importazioni di magnesite naturale in provenienza dalla Cina e dalla Corea del Nord, un metodo diverso da quello adottato per valutare la quota di mercato dei produttori della Comunità. In quest'ultimo caso, la Commissione ha tenuto conto di tutti i quantitativi di magnesite naturale calcinata a morte prodotti nella Comunità, a prescindere dal loro grado di purezza, mentre le importazioni in provenienza dalla Cina e dalla Corea del Nord riguardavano soltanto la magnesite naturale calcinata a morte il cui tenore di MgO non era superiore al 92%;

f) infine, le ricorrenti fanno osservare che mentre nel 1982 la quota di mercato detenuta dai produttori della Comunità, dai cinesi e dai coreani del nord raggiungeva il 62%, in seguito alla proposta di decisione presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 giugno 1983, essa ha raggiunto soltanto il 39,1% nel 1984 secondo la decisione del Consiglio 86/59. Tale differenza di venti punti percentuali sull'insieme dello stesso mercato in appena due anni dimostra, secondo le ricorrenti, che la Commissione ha completamente cambiato metodo di calcolo.

Il *Consiglio*, nella sua controreplica, precisa di limitarsi a rispondere agli specifici argomenti di fatto e di diritto che lo riguardano. Quanto agli argomenti fondati sui dati contenuti nei fascicoli non riservati della Commissione, il Consiglio fa rilevare semplicemente che questa parte della replica viene ripresa testualmente nella replica delle società ricorrenti nella causa C-122/86.

Al riguardo occorre rilevare che la *Commissione*, nella sua controreplica nella causa C-122/86, controbatte a ciascuna delle osservazioni che si riferiscono ai fascicoli non riservati e che sono state formulate dalle società ricorrenti sia nella replica da esse presentata nella presente causa che nella replica presentata nella causa C-122/86.

G. C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore